

Sentenza del 15/12/2021 n. 5788 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 8

Testo

Intitolazione:

Finanza locale - Ici-Imu - Immobile inagibile/inabitabile - Previa comunicazione del crollo del tetto e del solaio - Dichiarazione non contestata del contribuente della immutata situazione - Documentazione già nota al Comune - Principi di collaborazione e buona fede - Riduzione dell'Imu del 50% - Compete.

Massima:

Deve essere riconosciuta la riduzione dell'Imu del 50% ex art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011 ove lo stato di inagibilità sia già noto all'Ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino per cui l'Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza. Nel caso di specie il contribuente aveva comunicato l'avvenuto crollo del tetto e del solaio dell'immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune di Roma che pretendeva l'Imu per il 2013. In particolare i giudici hanno evidenziato il mancato rilievo del Comune di Roma a fronte dell'affermazione del contribuente che lo stato dell'immobile non avesse subito variazioni risultando così applicabile il principio di non contestazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 115, co 1° c.p.c.; art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16371/18; 18453/16; 16872/19.

Testo:

FATTO E DIRITTO

1. XXXXX propone appello contro la sentenza n.° 17261/13/2019, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso della Sig.ra P. M. M. avverso l'avviso di accertamento n.° *** relativo all'IMU dovuta per l'anno 2013 nel complessivo importo di ? 14.523,93.

Lamenta l'appellante che la CTP non ha esattamente considerato che il riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta in relazione agli immobili in stato di inagibilità o inabitabilità non è automatico, essendo sottoposta alla condizione dell'accertamento da parte dell'ufficio Tecnico comunale ovvero della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione sostitutiva.

Nell'odierno giudizio si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello. La contribuente a sua volta propone appello incidentale richiamando tutte le eccezioni proposte in sede di ricorso introduttivo e ritenute assorbite dalla CTP.

2. L'appello non merita accoglimento, avendo la CTP valutato in modo corretto gli spetti caratterizzanti la controversia.

Rispetto alle motivazioni già proposte dalla CTP è possibile aggiungere le seguenti considerazioni;

--il riconoscimento della riduzione del 50% dell'IMU, come prevista dall'art. 13 comma terzo lett. b) DL 201/2011 nella ipotesi in cui l'immobile versi in uno stato di integrale inagibilità, è effettivamente sottoposto alla

condizione che tale situazione sia accertata dall'ufficio Tecnico del

competente Comune, ovvero sia oggetto di una dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.

--tuttavia la Corte di Cassazione ha affermato che, pur in assenza di tale dichiarazione del contribuente, l'agevolazione fiscale è comunque spettante laddove lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto all'Ente impositore (in tal senso Cass. 16371/2018).

-la stessa Corte ha infatti ulteriormente chiarito che, nel rispetto del principio di collaborazione e di buona fede che deve ispirare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, l'Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza (così anche Cass. 18453/2016).

nel caso di specie è allora emerso che Roma Capitale era stata informata a mezzo lettera raccomandata, inviata dalla contribuente in data 31.1.2005, dell'avvenuto crollo del tetto e dei solai dell'immobile in questione sì da renderlo in stato di inagibilità/inabitabilità.

-al riguardo deve altresì aggiungersi che, a fronte della affermazione avanzata dalla contribuente circa il fatto che lo stato dell'immobile non ha subito alcuna ulteriore variazione rispetto a quanto in precedenza comunicato, Roma Capitale non ha opposto in realtà alcun rilievo contrario. Con conseguente applicazione del principio di non contestazione affermato dall'art. 115 comma primo codice di procedura civile (sul punto Cass. 16782/2019).

3. Non può essere accolto neppure il ricorso incidentale della contribuente ritenendo la Commissione di dover richiamare quanto disposto dagli artt. 333 e 334 codice di procedura civile, che impongono per la sua ammissibilità la necessaria soccombenza, sia pure parziale, nel precedente grado di giudizio. Con la conseguenza che tale forma di gravame è impedita alla parte risultata pienamente vittoriosa, specie quando come nel caso di specie la parte stessa intenda ottenere una mera modifica della motivazione della precedente sentenza (in tal senso Cass. Ord. 18648/2018). Deve aggiungersi che la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte risultata pienamente vittoriosa nel precedente grado di giudizio riguarda entrambi i tipi di tale gravame; vale a dire quello c.d. tipico, cioè quello proposto contro l'appellante nel caso di soccombenza reciproca, e quello c.d. autonomo, ravvisabile ove il gravame risulti finalizzato ad affermare un interesse appunto autonomo da quello principale nella sua attinenza a diversi capi della pronunzia.

4. La odierna reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello principale di Roma Capitale e quello incidentale della contribuente. Spese del grado compensate.